

COMUNE DI MONTEBUONO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18	DATA 29/05/2020	OGGETTO: RISCOSSIONE TARI DETERMINAZIONI.	–
-------	-----------------	--	---

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 18.45 nell'Aula Consiliare, in seduta pubblica ordinaria; alla prima convocazione per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
MORGANTI FAUSTO	X	
SILVESTRI MONICA	X	
RUGGERI SILVIA	X	
GALLUZZI MASSIMO		X
ROCCONI DARIO		X
SASSI RODOLFO ERMENEGILDO	X	
CARAFFA MARIO	X	
URSINI GIULIO CESARE		X
CACCIANI NICOLA		X
PORCHETTI CESARE	X	

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor MORGANTI FAUSTO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa De Alfieri Manuela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno introduce la discussione in relazione alla riscossione della TARI per l'anno 2020 e relaziona in merito;

Terminata la sua relazione chiede ai consiglieri di intervenire, ma nessuno interviene;

Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 6

Consiglieri votanti n. 6

Consiglieri astenuti n. 0

Voti espressi n. 6

di cui voti favorevoli n. 6 e contrari n. 0 su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

I voti vengono espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di C.C. N. 18 del 26/06/2013 ad oggetto **“TRASFERIMENTO ESERCIZIO ASSOCIATO, ALL’UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI CUI ALLA LETTERA F) ”ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RACCOLTA, AVVIO SMALTIMENTO, E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 1 DEL D.LGS. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE 7/08/2012, N. 135”** con la quale è stato dato mandato all’Unione dei Comuni “Nova Sabina di gestire la riscossione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche a completamento del processo di trasferimento della funzione fondamentale indicata dalla lettera f) dell’art.14 comma 27 del D.L. 78/2010 come modificato dall’a.19 comma 1 del D.L. 95/2012 come convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, mediante versamento sul conto corrente postale o bancario dell’Unione di Comuni Nova Sabina;

Vista la successiva delibera di C.C. n. 19 del 26/06/2013 ad oggetto

“Determinazione scadenza e numero rate versamento tributo TARES anno 2013 – (art. 10 D.L. 8/4/2013 n. 35) Affidamento della riscossione” con la quale si stabiliva, per l’anno 2013 , che il versamento del tributo doveva avvenire in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

- 10 Agosto 2013 (rata n. 1);
- 10 Ottobre 2013 (rata n. 2);
- 10 Dicembre 2013 (rata n. 3)

Prevedendo altresì che il versamento delle prime n. 2 (due) rate sarebbe dovuto avvenire in misura pari all’80% della TARSU dovuta per l’anno 2012 applicando le tariffe vigenti nell’anno 2012, con versamento con sistema bancario (MAV) tramite il TESORIERE dell’Unione dei Comuni, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenete i modelli per il versamento precompilati, sulla base degli elenchi che l’ufficio Tributi del Comune trasmetterà all’Unione e che la terza rata sarebbe dovuta avvenire esclusivamente attraverso mod. F24;

Vista altresì la delibera di C.C. n. 4 del 28/05/2014 con la quale si stabilivano le modalità di versamento della TARI per l’anno 2014 a titolo di acconto e saldo per l’anno 2014;

Vista infine la delibera di G.M. n. 35 del 22/06/2015 con la quale si stabilivano le modalità di versamento della TARI per l’anno 2015 a titolo di acconto e saldo per l’anno 2015;

Tenuto conto della nota inviata dall’Unione dei Comuni “Nova Sabina” in data 22/03/2016 prot. n. 319, acquisita al ns. prot. n. 1233 del 23/03/2016 con la quale l’Unione prendeva atto che dopo l’acconto dell’anno 2013 le riscossioni della TARI sono avvenute

mediante modello F24, pertanto i Comuni hanno introitato direttamente le somme versate dai contribuenti e che alla luce delle considerazioni effettuate, chiedeva per l'anno 2016 la sospensione delle delibere adottate dai consigli comunali e richiamate in precedenza, onde procedere direttamente alla riscossione della TARI;

Vista la delibera di C.C. n. 7 del 27.04.2016, con la quale si sospendeva, per quanto indicato in premessa, l'efficacia delle delibere richiamate provvedendo alla riscossione diretta, per l'anno 2016, della TARI mediante modello F24, avvalendosi pertanto, per l'invio delle relative bollette, dell'intermediario che individuato dal responsabile del servizio;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO che con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

VISTO che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;

CONSIDERATO CHE

l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell' 11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";

con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo n. 18 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che stabilisce al 31 luglio 2020 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 ma che il comune di Montebuono ha già approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020 con delibera di consiglio comunale n.10 del 22.04.2020, senza tuttavia stabilire niente riguardo alla Tari;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 con cui sono stati abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.;

PRESO ATTO, dunque, dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto della complessità del processo e delle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato troppo complicate per essere approvate in breve tempo e la necessità di cassa di riscuotere intanto una parte della tari, utilizzando le tariffe già approvate per l'anno 2019;

RITENUTO, atteso quanto sopra, di riscuotere il 50% del ruolo tari 2019 e rinviare il conguaglio del saldo al momento dell'approvazione del PEF e tariffe anno 2020 o in alternativa alla conferma delle aliquote anno 2019;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato espresso, ai sensi dell'art.49 1^a c. e successive modifiche ed integrazioni del TUEL ed in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Ragioniere espresso, ai sensi dell'art. 49 1^a c. e successive modifiche ed integrazioni del TUEL ed in ordine della regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione;

SENTITA la proposta del Presidente/Relatore;

Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 6
Consiglieri votanti	n. 6
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti espressi	n. 6

di cui voti favorevoli n. 6 e contrari n. su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) di accogliere i pareri indicati in premessa ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;
 - 2) di sospendere, per quanto indicato in premessa, l'efficacia delle delibere richiamate provvedendo alla riscossione diretta, di una percentuale pari al 50% del ruolo tari anno 2019 mediante modello F24, **e rinviare il conguaglio del saldo al momento dell'approvazione del PEF e tariffe anno 2020 o in alternativa all'approvazione delle tariffe dell'anno 2019;**
 - 3) di procedere alla riscossione del 50% della Tassa dell'anno 2019, tramite 1 rata con scadenza:
 - 01.09.2020
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 6 e astenuti 0.

-----fine testo-----

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL TUEL

RESPONSABILE SERVIZIO - parere favorevole Castelli Marina

RAGIONIERE

parere favorevole Antinucci Laura

Firmato digitalmente da

MANUELA DE ALFIERI

C = IT

COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI



Il Presidente
Sig. Fausto Morganti

Il Segretario
Manuela De Alfieri

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno **5 GIU 2020** ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1^ C del Testo Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

Montebuono li **5 GIU 2020** IL MESSO COMUNALE (Sig.ra Pierangeli Antonella) Firmato digitalmente da



Vista l'attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio.

MANUELA DE ALFIERI

Montebuono li **5 GIU 2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

C = IT

ESECUTIVITA'

- per dichiarazione di immediata eseguibilità;
- per decorrenza del termine di giorni 10 di pubblicazione

Montebuono li **5 GIU 2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Montebuono li **5 GIU 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri